



**CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
E LO SVILUPPO LOCALE, LA PROMOZIONE DELLA
CULTURA, DELLA RICERCA E GLI STUDI UNIVERSITARI**

STATUTO

Modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile
n. 14 del 28.11.2019

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 – Costituzione

1. È costituito, ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il **“Consorzio per l'innovazione e lo sviluppo locale, la promozione della Cultura, della ricerca e gli studi universitari”** denominato CIRPU.
2. Al Consorzio aderiscono gli Enti pubblici locali di cui all'art. 2 del D.lgs. n.267/2000, i quali approvano nel rispetto delle competenze attribuite ai rispettivi Organi di indirizzo e controllo politico-amministrativo, una Convenzione per l'esercizio in forma associata dei Servizi pubblici di interesse strategico, secondo le norme contenute nell'art. 30 del D.lgs. n.267/2000.
3. Al Consorzio possono aderire altri Enti pubblici in conformità alle norme previste dai rispettivi ordinamenti. In tal caso, la Convenzione disciplina le forme di partecipazione alla vita associativa e gli obblighi rispettivi delle parti.
4. La Convenzione tra gli Enti aderenti al Consorzio disciplina i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari, ed i reciproci obblighi e garanzie. La Convenzione può prevedere la costituzione di Uffici unici costituiti con personale distaccato dagli Enti aderenti.
5. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica ed autonomia gestionale. Ad esso si applicano le norme previste dall'art. 114 del d.lgs. n.267/2000, conformemente a quanto stabilito dall'art 31, comma 8, del medesimo Decreto.

Art. 2 – Sede

1. Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Avellino, presso la Casa della Cultura “V. Hugo” alla p.zza XXIII novembre.
2. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma unicamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. Le sedi operative degli uffici e dei servizi attraverso cui si espleta l'attività del Consorzio possono essere ubicate presso gli Enti aderenti, ovvero presso altre sedi formalmente individuate ed autorizzate.
4. I locali necessari per le sedi operative sono messi a disposizione del Consorzio dagli Enti aderenti in maniera gratuita unitamente agli arredi, alle attrezzature ed ai beni strumentali in dotazione.

Art. 3 - Durata

1. Il Consorzio avrà durata fino al 31 dicembre 2035.
2. Al termine finale il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla sua liquidazione, secondo i criteri stabiliti nella Convenzione.
3. È facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata del Consorzio per il tempo e secondo le condizioni stabiliti con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti.
4. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 3 siano adottati e resi esecutivi almeno sei mesi prima dalla scadenza della durata di cui al comma 1 del presente articolo. Agli Enti che viceversa non esprimano tale volontà si applicano le norme concernenti il recesso.
5. Il Consorzio potrà essere anticipatamente sciolto con decisione unanime degli enti consorziati.

Art. 4 - Scopi

1. Il Consorzio opera per la realizzazione della seguente missione istituzionale: **“Supportare gli Enti locali nella progettazione e presidio dei processi di innovazione amministrativa e sviluppo locale, attraverso il potenziamento dei vettori strategici di competitività dei territori amministrati”**.
2. L’ambito di operatività del Consorzio è determinato in stretta connessione con le funzioni fondamentali e i “servizi di competenza” degli Enti locali aderenti, nell’obiettivo dichiarato di potenziare gli *asset* strategici di competitività delle singole Amministrazioni, mediante l’erogazione di “attività specialistiche ad alto contenuto professionale” per la “gestione associata di Servizi pubblici di interesse generale”.
3. La proposizione di valore per gli Enti aderenti si sostanzia nella gestione associata di servizi pubblici culturali, di sviluppo strategico territoriale, di servizi pubblici rivolti all’utenza esterna, di servizi di supporto ai processi di gestione ordinaria, anche mediante la costituzione di “Uffici unici” che operano con personale distaccato dagli Enti consorziati.
4. I “caratteri distintivi” dell’offerta, progettata ed erogata dal Consorzio, risiedono nella innovatività delle soluzioni organizzative ed amministrative proposte, nell’alta specializzazione dei contenuti, nell’utilizzo diffuso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione all’interno dei processi di erogazione, e nella cooperazione costante con la rete di attori istituzionali del mondo accademico, della formazione specialistica, della consulenza ed assistenza agli enti locali, e degli organismi sovraordinati regionali, nazionali ed eurocomunitari.
5. Il Consorzio è attivo nella progettazione ed erogazione di un’offerta integrata di servizi di formazione e supporto tecnico-specialistico rivolta al personale dipendente degli Enti locali aderenti, in particolare nelle materie della contabilità economico patrimoniale, gestione finanziaria e di bilancio, ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, progettazione organizzativa e analisi di processo per la digitalizzazione dei servizi, gestione e sviluppo delle risorse umane, gestione di progetti e strumenti di finanziamento regionale, nazionale ed eurocomunitario per conto degli Enti consorziati.
6. Nell’ambito dei servizi culturali e di promozione e sviluppo strategico locale, il Consorzio opera a supporto delle Amministrazioni locali e di Organismi strumentali con personalità giuridica di diritto privato, fornendo supporto specialistico, formazione e risorse strumentali, tecniche ed umane, per la realizzazione delle linee di indirizzo programmatiche e lo sviluppo degli *asset* strategici.
7. Il Consorzio progetta ed eroga contenuti formativi rivolti alla platea di studenti delle scuole secondarie superiori, diplomati e studenti, anche lavoratori, iscritti ai corsi di studio universitari e post-universitari, tramite una strutturata collaborazione con primarie Istituzioni universitarie e dell’alta formazione professionale, con realtà imprenditoriali di successo operanti in ambito nazionale ed internazionale, e attraverso il diffuso utilizzo di metodologie e strumenti innovativi per la fruizione digitale di contenuti multimediali e la realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro, di specializzazione e formazione “on the job”. Il Consorzio promuove e sviluppa attività di ricerca e studio, esclusivamente finalizzata al supporto dei processi decisionali direzionali del settore pubblico e privato.
8. Con gli atti di programmazione annuali e pluriennali sono determinati i micro-ambiti di attività nei quali il Consorzio è focalizzato nel rispetto degli scopi delineati nel presente Statuto.

Art. 5 - Servizi aggiuntivi ed ulteriori scopi del Consorzio

1. Il Consorzio può erogare in favore degli Enti consorziati, su richiesta degli Enti stessi, altri servizi di interesse generale, nell’obiettivo di potenziare gli *asset* strategici di competitività delle singole Amministrazioni.
2. Gli oneri derivanti dall’erogazione di tali ulteriori servizi sono a carico degli Enti richiedenti. Tali oneri, comunque, potranno essere coperti, in tutto o in parte, anche attraverso contributi e finanziamenti regionali, statali e comunitari, attivati dagli stessi Enti o direttamente dal Consorzio.

3. Il conferimento della gestione di ulteriori Servizi avviene previa adozione di accordo convenzionale ex art.30 del TUEL disciplinante la contestuale assegnazione, da parte degli enti richiedenti, delle risorse finanziarie ed eventualmente, umane e strumentali, necessarie.
4. Il Consorzio può, inoltre, erogare ulteriori servizi strategici finalizzati a migliorare la qualità della vita ed a fornire in modo efficace una risposta globale alle esigenze dei cittadini dei territori amministrati, attuando processi di integrazione e cooperazione con i Servizi sociali territoriali.

Art. 6 - Altre attività del Consorzio

1. Il Consorzio può stipulare protocolli e convenzioni per estendere ad Enti locali non aderenti e ad altri soggetti pubblici e privati, il proprio ambito operativo di intervento.
2. Le prestazioni di servizi compresi nel portafoglio di offerta, in favore dei soggetti di cui al precedente comma 1, sono autorizzate dall'Assemblea consortile previa approvazione del piano economico-finanziario del singolo progetto e imputazione dei relativi oneri a carico dei soggetti richiedenti.
3. Il Consorzio può, inoltre, svolgere attività di consulenza e di collaborazione con Enti pubblici o privati che operano nell'ambito di attività definite con il presente Statuto, ed instaurare con essi rapporti di cooperazione stabili e strutturali.

Art. 7 - Quote di partecipazione

1. I Comuni aderenti partecipano al Consorzio con una quota annuale minima di € 0,60 ad abitante. Per gli Enti Locali sovracomunali la quota annuale minima di partecipazione è pari a quella del Comune aderente con maggior numero di abitanti e, comunque, non può essere determinata in un importo inferiore a € 30.000,00/anno.
2. Ai fini della determinazione della quota annuale di partecipazione, si fa riferimento, per ciascun esercizio finanziario, al numero di residenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, come risultante dalle banche dati ufficiali dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
3. La quota determinata a norma del precedente comma 1 rappresenta la dotazione finanziaria minima da conferire al Consorzio da parte degli Enti consorziati e potrà essere modificata in base alla quantità ed alla tipologia dei servizi che ciascun Comune intende erogare attraverso il Consorzio.
4. Le quote possono essere modificate anche in relazione a nuove e diverse competenze che gli Enti aderenti, anche singolarmente, potranno conferire in gestione al Consorzio, a norma dell'art. 5 del presente Statuto.
5. La quantificazione e la modifica delle quote di partecipazione, che di norma è determinata in sede di definizione degli obiettivi programmatici di ciascun esercizio finanziario, è posta in essere senza comportare modifiche alla Convenzione ed allo Statuto, mediante deliberazione dell'Assemblea consortile.
6. Le quote annuali a carico degli Enti consorziati dovranno essere trasferite alla tesoreria del Consorzio per il 30% entro il 31 marzo e per il restante 70% entro il 30 giugno. La quota può comunque essere versata anche in un'unica soluzione entro il 30 giugno.

Art. 8 - Rappresentanza e voto assembleare

1. A ciascun consorziato è riconosciuta la rappresentanza in Assemblea consortile, a norma dell'art. 31 c. 4 del TUEL, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota annuale di partecipazione fissata nel presente Statuto e nella Convenzione. Per gli Enti diversi dagli Enti locali, la Convenzione stabilisce le forme di partecipazione alla vita associativa e i meccanismi di rappresentanza all'interno degli Organi consortili.
2. L'Assemblea è validamente costituita se in prima convocazione è presente almeno la metà delle quote consortili, e se in seconda convocazione è presente almeno 1/3 delle quote consortili.

3. Le deliberazioni assembleari sono validamente assunte con il quorum funzionale della maggioranza dei votanti.
4. In relazione all'approvazione degli atti fondamentali del Consorzio di cui all'art. 10 comma 3 del presente Statuto, è previsto il quorum funzionale deliberativo della maggioranza delle quote consortili.

Art. 9 - Gestione dei Servizi dedotti in Convenzione

1. La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare le medesime garanzie e corrispondere agli interessi di tutti gli Enti aderenti al Consorzio.
2. Gli Enti consorziati esercitano stabilmente una funzione di verifica sulla tipologia, sull'efficienza e sulla qualità dei servizi del Consorzio.
3. L'erogazione dei servizi ricompresi nel portafoglio strategico del Consorzio, enucleati in dettaglio nella Convenzione e all'interno dei documenti di programmazione strategica e di bilancio, annuali e pluriennali, è finanziata con la dotazione di base costituita con le quote annuali di partecipazione al Consorzio di cui al precedente art. 7, e dalle quote aggiuntive di compartecipazione ai costi dei singoli Servizi, Programmi di intervento, Interventi e specifiche attività, richieste dai singoli Enti aderenti.
4. L'erogazione dei servizi è, inoltre, organizzata mediante la costituzione di unità funzionali permanenti (cd. Uffici unici) o unità di progetto temporanee, alimentate con la dotazione di risorse, umane, tecniche e strumentali, dei medesimi Enti aderenti e del Consorzio.
5. È prevista la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, nella erogazione di servizi rivolti al pubblico.
6. Attraverso apposite intese, che assumeranno, di norma, la forma del "contratto di servizio", possono essere individuati e precisati, sulla base e nel rispetto delle specificità locali, target ed obiettivi di Servizio da garantire per i singoli Enti aderenti.
7. Il Consorzio esercita la gestione dei servizi oggetto del presente Statuto attraverso la propria struttura organizzativa.
8. Il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni e per l'attuazione dei propri compiti, gestisce i servizi in forma diretta e mediante affidamento a soggetti pubblici e privati, associazioni, cooperative sociali ed imprese, sulla base della normativa e degli indirizzi vigenti in materia.
9. Il Consorzio può promuovere, anche in collaborazione con terzi, la costituzione di nuovi soggetti di gestione o può aderire ad organismi già esistenti, al fine di migliorare l'efficacia e l'economicità della propria azione, nel rispetto della legislazione di riferimento degli Enti consorziati e con la loro preventiva approvazione.
10. Il Consorzio può instaurare legami di collaborazione stabili e strutturali con Enti assistenziali e con soggetti del terzo settore, attraverso forme di consultazione periodica, accordi convenzionali, partenariato.

Art. 10 - Partecipazione degli Enti consorziati - Informazione – Verifica

1. Le deliberazioni concernenti gli argomenti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti Consorziati, nel termine di 10 giorni dall'adozione:
 - a) le modifiche allo Statuto e alla Convenzione;
 - b) le richieste di ammissione di altri Enti al Consorzio;
 - c) la partecipazione del Consorzio ad Enti, società, associazioni, ed altri organismi esterni comunque denominati;
 - d) lo scioglimento del Consorzio.

2. Le deliberazioni riguardanti gli argomenti suddetti vengono inviate agli Enti consorziati che sono tenuti ad esprimersi entro 20 giorni dalla data del ricevimento. Decorso tale termine, l'atto consortile si intende di diritto approvato dagli Enti Consorziati che non si siano pronunciati.
3. Ai fini del presente Statuto, sono considerati "atti fondamentali" del Consorzio le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti:
 - a) il Bilancio di previsione, e relative variazioni;
 - b) il Piano annuale delle attività oggetto delle Convenzioni ex art. 30 del TUEL;
 - a) il Rendiconto annuale di gestione;
 - b) la modifica delle quote di partecipazione, di cui all'art. 7;
 - c) la contrazione di mutui;
 - d) gli acquisti e le alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobili e le relative permutate.
4. A norma dell'art. 31 comma 3 del D.lgs. 267/2000, gli atti di cui al comma 3 sono comunicati a ciascun Ente consorziato entro 10 giorni dalla loro adozione.
5. Sui suddetti atti gli Enti consorziati debbono esprimere il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento. In caso di mancata espressione del parere, l'obbligo di consultazione si considera soddisfatto.
6. I consiglieri degli Enti Locali consorziati hanno diritto di accesso agli atti del Consorzio ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 267/2000. È comunque garantito agli Enti aderenti l'accesso a tutti gli atti di gestione adottati dagli Organi del Consorzio.
7. L'informazione si attua, inoltre, attraverso la trasmissione agli Enti consorziati dell'elenco delle deliberazioni adottate dall'Assemblea consortile. La trasmissione di tali elenchi viene effettuata contestualmente alla pubblicazione degli atti all'albo pretorio del Consorzio.
8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Assemblea hanno il dovere di fornire, secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai componenti dell'Assemblea, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Art. 11 - Partecipazione degli utenti

1. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione e di tutela degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione dei servizi erogati sul territorio, con le modalità previste nella Carta dei servizi o negli specifici regolamenti di gestione dei servizi.

Art. 12 - Ammissione di nuovi enti - Recesso

1. L'ammissione al Consorzio di nuovi Enti è prevista e disciplinata dalla Convenzione. Le modalità di recesso dei comuni consorziati ed il conseguente trasferimento agli stessi del patrimonio consortile sono previsti e disciplinati dalla Convenzione.

TITOLO II

ORGANI DEL CONSORZIO

CAPO I NORME GENERALI

Art. 13 – Organi

1. Sono Organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Direttore;
 - e) l'Organo di Revisione economico-finanziaria.

Art. 14 - Disposizioni comuni

1. Il funzionamento degli Organi è disciplinato da appositi Regolamenti. Il controllo degli atti consortili è disciplinato dalle norme vigenti sui controlli per gli Enti locali.

CAPO II ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

Art. 15 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea consortile è composta dai Legali rappresentanti degli Enti consorziati o da loro delegati. L'eventuale delega deve essere rilasciata per iscritto dal legale rappresentante e comunicata al Presidente dell'Assemblea con efficacia a tempo indeterminato fino a revoca oppure con efficacia determinata e/o temporanea. La delega non potrà essere conferita ai componenti del Consiglio di Amministrazione né ai dipendenti del Consorzio o all'Organo di revisione, né a componenti di Società collegate o controllate.
2. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente, assume la funzione di rappresentanza dell'Ente e fino al rinnovo della carica.
3. L'Assemblea è Organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.
4. L'Assemblea può dotarsi di un Regolamento di disciplina del suo funzionamento.
5. L'Assemblea nomina un Segretario con funzioni di verbalizzazione, di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa.

Art. 16 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'Organo istituzionale del Consorzio. È diretta espressione degli Enti consorziati e svolge funzioni di indirizzo, di controllo politico-amministrativo sulla realizzazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi di gestione, e di raccordo con gli Enti consorziati.
2. L'Assemblea, nell'ambito delle finalità statutarie, ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) Statuto e Convenzioni ex art. 30 D.lgs. n. 267/2000, e relative modifiche;
 - b) Costituzione e modificazione di forme associative;
 - c) Organizzazione dei pubblici servizi, concessioni, partecipazioni a Società di capitali, affidamento di attività e servizi mediante Convenzione;
 - d) Regolamenti di disciplina delle attività del Consorzio, salvo quello in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, da adottarsi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea, e quelli di

- competenza del Consiglio di Amministrazione, in quanto attuativi degli indirizzi contenuti nel Piano già approvato dall'Assemblea;
- e) definizione delle strategie generali e determinazione degli indirizzi programmatici cui il Consiglio d'Amministrazione deve attenersi per il perseguimento degli scopi istituzionali;
 - f) contrazione di mutui;
 - g) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - h) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza di altri Organi del Consorzio;
 - i) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni;
 - j) nomina del Presidente dell'Assemblea consortile fra i suoi componenti;
 - k) nomina e revoca del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - l) decadenza del Consiglio di Amministrazione;
 - m) nomina e revoca dell'Organo di revisione economico-finanziaria; determinazione dei relativi compensi;
 - n) nomina e revoca del Segretario del Consorzio;
 - o) approvazione del Bilancio di previsione, e relative variazioni;
 - p) approvazione del Piano annuale delle attività del Consorzio in attuazione delle Convenzioni ex art. 30 del TUEL stipulate con gli Enti aderenti;
 - q) approvazione del Rendiconto annuale di gestione;
 - r) quantificazione e modifica delle quote di partecipazione al Consorzio, di cui al precedente art. 7;
 - s) l'individuazione di una diversa sede legale del Consorzio, ove non ricadente nel territorio del Comune di Avellino.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dal Consiglio d'Amministrazione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei tempi e modalità previsti dalle norme vigenti per gli enti Locali, a pena di decadenza.

**Art. 17 – Prima seduta dell'Assemblea, successiva alla stipula della Convenzione.
Convocazione e Presidenza**

1. La prima seduta dell'Assemblea, successiva alla stipula della Convenzione, è convocata dal Sindaco del Comune di Avellino che la presiede, con preavviso di almeno cinque giorni, entro 10 giorni dalla data di stipula della Convenzione da parte degli Enti Consorziati.
2. A tal fine, l'approvazione della Convenzione da parte dei Consigli dei singoli Enti consorziati deve avvenire entro il termine perentorio di "20 giorni" decorrenti dalla data di ricezione degli atti deliberati dall'Assemblea consortile. In mancanza di una espressa volontà del Consiglio degli Enti consorziati, ovvero in assenza di richiesta motivata di differimento del predetto termine, comunque non superiore a 10 giorni, l'inerzia dell'Ente è qualificata come volontà di recesso, con conseguente avvio della procedura di estromissione dal Consorzio.
3. Nel corso della prima seduta dell'Assemblea, successiva alla stipula della Convenzione, l'Organo collegiale, accertata la propria regolare costituzione, elegge il Presidente fra i propri componenti, con voto palese.

Art. 18 - Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita se in prima convocazione è presente almeno la metà delle quote consortili, e se in seconda convocazione è presente almeno 1/3 delle quote consortili.
2. Le deliberazioni assembleari sono validamente assunte con il quorum funzionale della maggioranza dei

votanti.

3. In relazione all'approvazione degli atti fondamentali del Consorzio di cui all'art. 10 comma 3 del presente Statuto, è previsto il quorum funzionale deliberativo della maggioranza delle quote consortili.
4. Le deliberazioni sono assunte con votazione a scrutinio palese, con le eccezioni di legge.
5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengano trattate questioni riguardanti persone che richiedono la tutela del diritto alla riservatezza. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del Consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza.
6. Nel caso in cui, per mancanza del numero legale sia andata deserta la seduta di prima convocazione, l'Assemblea può deliberare in seduta di seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso, almeno 24 ore dopo la prima, sugli stessi argomenti iscritti all'adunanza di prima convocazione, con la presenza di 1/3 delle quote consortili.
7. Nell'avviso di prima convocazione viene di norma indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione.
8. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal Segretario del Consorzio e dal Presidente dell'Assemblea.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e del segretario del Consorzio. Di esse deve essere data comunicazione agli Enti consorziati.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono inserite nell'apposita raccolta cronologica e pubblicate sul sito istituzionale del Consorzio.
11. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore del Consorzio (la presenza di quest'ultimo deve essere espressamente richiesta) partecipano alle sedute dell'assemblea senza diritto di voto. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia.

Art. 19 - Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea consortile è eletto dall'Assemblea fra i propri componenti, rappresentanti degli Enti consorziati.
2. Il Presidente dell'Assemblea dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente dell'Assemblea consortile ha i seguenti compiti:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea e formula l'ordine del giorno degli argomenti da trattare;
 - b) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) adotta ogni altro atto necessario al funzionamento dell'Assemblea.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal membro dell'Assemblea che di volta in volta viene designato dall'Assemblea stessa.

Art. 20 - Convocazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del proprio Presidente almeno tre volte l'anno. Le tre sedute ordinarie coincidono con l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e della programmazione.

2. L'Assemblea può inoltre riunirsi, in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione.
3. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, oltre che gli argomenti da trattare.
4. L'Assemblea consortile deve necessariamente essere convocata con l'indicazione degli argomenti da trattare entro il termine perentorio di giorni dieci quando ne facciano richiesta uno o più componenti che rappresentino almeno 1/3 delle quote consortili.
5. L'Assemblea viene convocata dal suo Presidente mediante comunicazione P.E.C. da inviarsi ai componenti presso la sede dell'Ente consorziato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza ordinaria. In caso di adunanza straordinaria il termine è ridotto a giorni 3.
6. Nei casi d'urgenza il termine predetto è ridotto a non meno di 24 ore.

Art. 21 - Rimborsi spese e permessi

1. Per i membri dell'Assemblea Consortile non operano le disposizioni di legge in materia di permessi, rimborsi spesa e trattamento di missione previste per gli amministratori e i consiglieri degli enti locali.

CAPO III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22 - *Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione*

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di amministrazione attiva del Consorzio, con poteri di indirizzo e controllo, ed è nominato ed opera secondo principi di democraticità, imparzialità e trasparenza, e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e funzioni gestionali.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente, che lo presiede. Nella scelta dei membri viene assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo di designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione vengono scelti tra persone in possesso di riconosciuta competenza nei settori in cui il Consorzio opera e di documentata esperienza manageriale nel settore dei servizi pubblici e ad essi si applicano le incompatibilità e le cause di ineleggibilità e inconfiribilità di cui alla normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri membri del C.d.A. sono nominati dall'Assemblea, nel rispetto dell'art. 42 c. 2 lett. m) del TUEL D.lgs. n. 267/2000.
5. Tra i membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea nomina un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
6. I Consiglieri agiscono in piena autonomia e indipendenza rispetto ai soggetti dai quali sono nominati, nell'esclusivo interesse del Consorzio ed al solo fine di realizzare gli scopi del presente Statuto.
7. Le sedute del C.d.A. sono valide con la presenza del Presidente, ed almeno due componenti (quorum strutturale). Il C.d.A. delibera a maggioranza dei presenti (quorum funzionale-deliberativo).

Art. 23 - Requisiti per la nomina: ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere componenti dell'Assemblea consortile e devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. Si applicano in quanto compatibili le cause di ineleggibilità prescritte all'art. 60 del TUEL D.lgs. n. 267/2000.
2. Ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità prescritte dal D.lgs. n. 39/2013.
3. Non possono ricoprire la carica di Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite, in qualsiasi modo, con il Consorzio o con uno o più degli Enti consorziati, ovvero gli amministratori e i dipendenti con potere di rappresentanza e coordinamento di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti, in conflitto di interessi o comunque connesse ai servizi del Consorzio. Si applicano in ogni caso le disposizioni di legge in materia di incompatibilità degli amministratori locali laddove compatibili.

Art. 24 - Durata in carica-Cessazione-revoca-decadenza-dimissioni

1. I componenti del Consiglio d'Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rinominati.
2. Le dimissioni o la cessazione per qualsiasi causa, della maggioranza dei consiglieri in carica, determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione, deliberata dall'Assemblea nella prima seduta utile.
3. L'Assemblea Consortile può, per gravi carenze ed inadempienze funzionali, e con deliberazione motivata, revocare il Presidente e i membri del Consiglio d'Amministrazione.
4. I componenti del Consiglio d'Amministrazione che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'Organo collegiale, sono dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è deliberata dall'Assemblea Consortile entro 10 giorni dal verificarsi della causa di decadenza, su segnalazione del Presidente del Consiglio d'Amministrazione.
5. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere d'Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile e assunte immediatamente al protocollo del Consorzio, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
6. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina. I componenti che surrogano i consiglieri cessati anzitempo esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 25 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione, nei limiti degli indirizzi programmatici formulati dall'Assemblea, è investito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed adotta, per l'attuazione ed il raggiungimento dei fini istituzionali, tutti gli atti e i provvedimenti di amministrazione necessari per la gestione del Consorzio che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.
2. Il Consiglio esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti dell'Assemblea e a tal fine è chiamato a predisporre gli atti, formalmente redatti ed istruiti, da sottoporre poi all'Assemblea Consortile sulle materie di sua competenza.
3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività. Esso opera attraverso decisioni collegiali.
4. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare e fra l'altro, svolge le seguenti attribuzioni:
 - a) nomina il Direttore;

- b) predisporre le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea;
 - c) sottoporre all'Assemblea i piani e i programmi annuali;
 - d) delibera sull'acquisizione o sulle alienazioni di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
 - e) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
 - f) adotta la proposta di bilancio preventivo e la proposta di rendiconto della gestione;
 - g) delibera sulle locazioni attive e passive di fondi, fabbricati e immobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
 - h) dispone le accettazioni e le rinunce di lasciti e donazioni;
 - i) stabilisce le modalità di copertura dei posti previsti nell'organico del Consorzio;
 - j) delibera gli indirizzi in materia di conferimento di incarichi e collaborazioni esterne, nei limiti delle leggi in vigore in materia di personale;
 - k) approva i regolamenti per la disciplina ed il funzionamento dei servizi, attuativi degli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione strategica e di bilancio approvati dall'Assemblea;
 - l) assume ogni decisione, su qualunque materia od argomento, di cui il Presidente creda opportuno investirlo, salvo che non spetti ad altro Organo del Consorzio in base a disposizioni di legge o del presente Statuto;
 - m) adotta tutti gli atti ad esso demandati dalla legge e dal presente Statuto.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono inserite nell'apposita raccolta cronologica, pubblicate all'albo pretorio del Consorzio e, contestualmente, comunicate in forma di elenco, ai componenti dell'Assemblea Consortile.

Art. 26 - Convocazione e sedute del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 1 volta al mese. Esso, comunque, è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario.
2. La convocazione è altresì obbligatoria se ne fanno richiesta motivata almeno un terzo dei consiglieri, il Direttore o il Revisore dei conti.
3. La convocazione è effettuata mediante avviso da inoltrarsi ai componenti del C.d.A. e dell'organo di revisione e deve contenere il giorno, l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da trattare; tra la data di ricevimento e quella fissata devono essere previsti almeno cinque giorni liberi. In caso di urgenza, il termine è ridotto a tre giorni previa comunicazione con mezzi idonei ad assicurarne la ricezione (posta elettronica certificata).
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
6. Il Revisore dei conti partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio in cui si delibera in ordine ai documenti di programmazione strategica e di bilancio, e ogni volta in cui sia invitato dal Presidente del Consiglio.
7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, per chiarimenti o comunicazioni relativi ad oggetti posti all'ordine del giorno, personale e collaboratori del Consorzio, nonché altri soggetti anche estranei al Consorzio stesso.
8. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Alle riunioni partecipa il segretario che ne verbalizza le sedute.
9. Alle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge in ordine all'istruttoria, ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione e pubblicità ed al controllo, prescritte per gli Enti locali.

10. La disciplina dettagliata delle modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione è stabilita da specifico Regolamento.

Art. 27 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza istituzionale e legale del Consorzio. Egli è l'Organo di raccordo tra l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e propone gli oggetti da trattare;
 - b) coordina l'attività dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi del Consorzio;
 - c) vigila sull'andamento gestionale del Consorzio e sull'operato del Direttore;
 - d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - e) cura i rapporti con gli enti consorziati;
 - f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, nonché all'espletamento di tutte le funzioni conferite al Consorzio;
 - g) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Consorzio negli Enti in cui esso partecipa, conformemente agli indirizzi determinati dall'Assemblea;
 - h) provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
 - i) promuove iniziative di informazione e di partecipazione dei cittadini alle attività del Consorzio;
 - j) firma gli atti, i verbali delle deliberazioni e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione.
 - k) sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore;
 - l) nomina e revoca dei difensori, con il potere di conferimento dei mandati *ad litem*;
 - m) esercita tutte le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Presidente può assumere, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza propria del Consiglio d'Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso; di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio nella prima riunione al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio dovrà essere convocato non oltre quindici giorni dalla data del provvedimento d'urgenza.
4. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione può affidare a ciascun Consigliere la delega a seguire particolari affari amministrativi e specifici settori di intervento propri del Consorzio.
5. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Art. 28 – Indennità

1. Non sono previste indennità di carica a favore del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per eventuali rimborsi spese ove disciplinati da specifico Regolamento interno, nel rispetto delle norme vigenti.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONALE
CAPO I
IL DIRETTORE

Art. 29 - Il Direttore – Nomina – Trattamento economico

1. Il Direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato senza vincolo di subordinazione, mediante contratto di diritto privato, a soggetto in possesso di diploma di laurea del vecchio ordinamento ovvero di laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, oltre che di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia amministrativa e gestionale, maturata alle dipendenze di Enti della pubblica amministrazione locale, e nello svolgimento, per almeno cinque anni, di incarichi comportanti l'esercizio delle funzioni dirigenziali contemplate all'art. 107 del TUEL D.lgs. n. 267/2000.
3. L'incarico di Direttore può essere conferito a soggetto già dipendente di uno degli Enti Consorziati, purché in possesso dei requisiti previsti al precedente comma. In tal caso, il contratto dovrà prevedere lo svolgimento dell'incarico al di fuori dell'orario di lavoro d'obbligo. Si applicano a tal fine le norme contenute all'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, oltre che la disciplina legislativa in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi nella pubblica amministrazione.
4. L'incarico è conferito per un periodo minimo di 1 anno e massimo di 3 anni, e può essere rinnovato. Il contratto è stipulato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione delibera la conferma in carica del Direttore almeno tre mesi prima della scadenza, dandone immediata comunicazione all'interessato.
6. Il Direttore può essere revocato, con atto motivato del Consiglio di Amministrazione, per motivi connessi alla funzionalità e all'efficienza del Consorzio.
7. Il trattamento economico del Direttore incaricato è determinato dal Consiglio d'Amministrazione, tenuto conto dei principi fissati nel D.lgs. n.165/2001, del trattamento tabellare ed accessorio previsto per il personale apicale di categoria D del comparto Funzioni Locali, ed entro i limiti stabiliti dalla legislazione tempo per tempo vigente.
8. L'incarico di Direttore può essere motivatamente conferito al Segretario del Consorzio, ove questi sia in possesso dei requisiti previsti per la nomina. In tal caso, si applica quale unico trattamento economico, quello più favorevole.

Art. 30 - Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio, ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse consortili.
2. Compete al Direttore, quale organo di gestione del Consorzio, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'Ente nell'ambito dell'incarico ricevuto.
3. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore, di cui al precedente comma, sono riconducibili a quelli propri delle funzioni dirigenziali pubbliche locali, quali previsti e regolati dalla disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale nel tempo in vigore, e sono meglio descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.

4. Il Direttore, in particolare e fra l'altro, svolge le seguenti funzioni:
 - a) formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea;
 - b) esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione;
 - c) sottopone al Consiglio d'Amministrazione lo schema di bilancio annuale e pluriennale, e del conto consuntivo;
 - d) tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie del Consorzio a tutti i livelli;
 - e) dirige il personale del Consorzio, ne organizza e disciplina le funzioni e le attribuzioni, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
 - f) è Responsabile del procedimento per l'affidamento degli appalti del Consorzio, con possibilità di delegare tali funzioni a Responsabili di unità organizzative del Consorzio, in possesso dei requisiti necessari;
 - g) nomina le commissioni giudicatrici e le presiede, qualora non rivesta il ruolo di RUP, in caso di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) stipula i contratti;
 - i) provvede agli acquisti in economia e alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento del Consorzio ed alle alienazioni entro i limiti fissati dal Regolamento;
 - j) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto;
 - k) rappresenta il Consorzio in tutte le sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - l) esprime i pareri obbligatori in ordine alla regolarità tecnica e contabile delle proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - m) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi del Consorzio;
 - n) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - o) esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio d'Amministrazione.
5. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.
6. I provvedimenti del Direttore vengono assunti attraverso "determinazioni" e vengono inseriti nell'apposita raccolta cronologica e pubblicati sul sito istituzionale.

CAPO II REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE – PERSONALE – SEGRETARIO

Art. 31 - Regolamento di Organizzazione

1. Il Consorzio dovrà dotarsi di un Regolamento di Organizzazione dei servizi e degli uffici, in osservanza dei principi di buon andamento e imparzialità e secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Il Regolamento di cui al comma precedente disciplinerà, fra l'altro, nell'ambito dei principi stabiliti dal presente Statuto e nel rispetto delle modalità previste per legge, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso il Consorzio.
3. Inoltre, il Regolamento di Organizzazione disciplinerà tutti gli aspetti che attengono all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, allo sviluppo ed alla gestione delle risorse umane, alla gestione delle risorse strumentali ed economico-finanziarie, alla programmazione e pianificazione del lavoro, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione consortile, ai modi di erogazione dei servizi, al controllo, alla verifica e valutazione delle attività svolte.
4. Il Regolamento di Organizzazione è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, sulla base dei criteri generali definiti dall'Assemblea.

Art. 32 - La dotazione organica

1. La dotazione organica del Consorzio, disciplinata e stabilita nel Regolamento di cui al comma precedente è determinata ispirandosi ai principi, ai criteri ed alle finalità di cui all'art. 2 – comma 1 del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 e all'art. 89 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267.
2. Essa viene costantemente adeguata alle esigenze organizzative e funzionali del Consorzio, allo scopo di permettere la gestione del personale nelle forme proprie del privato datore di lavoro.

Art. 33 - Personale del Consorzio

1. Il Consorzio esercita i propri compiti con personale proprio, assunto alle dirette dipendenze o reclutato con altre forme contrattuali, secondo le professionalità necessarie da reperire.
2. L'accesso ai posti nell'organico del Consorzio avviene nei limiti e con le forme stabilite dall'apposito regolamento e secondo le modalità previste per legge.
3. Al personale assunto alle dirette dipendenze con rapporto di pubblico impiego, si applica, relativamente allo stato giuridico e normativo ed al trattamento economico, il contratto collettivo di lavoro del personale delle Regioni e degli Enti Locali.
4. Per lo svolgimento della propria attività, il Consorzio si avvale, anche ed eventualmente in regime di part-time, del personale degli Enti Consorziati e di altri Enti pubblici. In tali casi, è applicato l'istituto del comando, distacco o altri istituti previsti dal CCNL Funzioni Locali. Sono consentite le ulteriori forme di rapporto contrattuale in conformità all'ordinamento vigente.
5. In ogni caso, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il consorzio può avvalersi anche degli uffici e del relativo personale degli enti associati, previo consenso delle amministrazioni interessate.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti e per garantire la continuità dei servizi attivati, il Consorzio potrà far ricorso a tipologie lavorative e forme contrattuali flessibili, nell'ambito degli istituti relativi alla flessibilità del rapporto di lavoro previsti dalla normativa vigente ed applicabili alla pubblica amministrazione.

Art. 34 - Il Segretario del Consorzio

1. Il Segretario del Consorzio è nominato dall'Assemblea Consortile e dura in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca per giusta causa. L'incarico è conferito a tempo determinato, mediante contratto di diritto privato, e non comporta vincolo di subordinazione.
2. Il Segretario del Consorzio ha funzioni referenti di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi del Consorzio. Assiste alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente. Ne cura altresì la pubblicazione e la trasmissione agli Enti consorziati.
3. Le funzioni di Segretario sono affidate a dipendenti pubblici in servizio presso Enti locali con la qualifica di Segretario o Vicesegretario Comunale, ovvero a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale e di adeguata qualificazione professionale.
4. Il trattamento economico del Segretario incaricato è determinato dall'Assemblea, tenuto conto dei principi fissati nel D.lgs. n.165/2001, del trattamento tabellare ed accessorio previsto per il personale apicale di categoria D del comparto Funzioni Locali, ed entro i limiti stabiliti dalla legislazione tempo per tempo vigente.

**TITOLO IV
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

**CAPO I
FINANZA, CONTABILITA', BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

Art. 35 – Entrate

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:
 - a) trasferimenti degli enti consorziati in relazione alle materie attribuite al Consorzio;
 - b) contributi degli enti consorziati, della Regione, dello Stato e di altri Enti;
 - c) finanziamenti della Regione, dello Stato, della comunità Europea e di altri enti;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) accensione di prestiti e di mutui;
 - f) prestazioni a nome e per conto di terzi;
 - g) quote di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi;
 - h) altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.

Art. 36 - Patrimonio

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito:
 - a) dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti;
 - b) dai beni mobili acquisiti nel periodo di vigenza della Convenzione, con fondi degli Enti consorziati o con fondi derivanti da finanziamenti regionali, statali e comunitari;
 - c) da ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto;
 - d) da trasferimenti.
2. Il Consorzio è inoltre consegnatario di beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso, messi a disposizione per le finalità statutarie in comodato d'uso gratuito.
3. Il Consorzio ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente ed allegarlo al Rendiconto di gestione, secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 37 - Criteri di gestione

1. La gestione del Consorzio si ispira a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.
2. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale. Si applica in materia la disciplina prevista per le aziende speciali.
3. Il Consorzio realizza i propri scopi in attuazione dei documenti di programmazione strategica e di bilancio approvati annualmente dall'Assemblea anche attraverso intese con i singoli comuni consorziati, con particolare riferimento all'utilizzo della quota di partecipazione al Consorzio conferita dagli Enti.
4. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi-interventi ed obiettivi.

Art. 38 – Contabilità

1. Al Consorzio si applicano per quanto attiene alle finanze, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste dal TUEL D.lgs. n. 267/2000 e dalla normativa di legge vigente applicabile.

2. Con apposito Regolamento di Contabilità sono disciplinate le procedure, i rapporti finanziari e contabili della attività di programmazione, di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimenti e di revisione.

Art. 39 - Piano annuale e Bilancio di Previsione

1. Il Piano annuale delle attività oggetto della Convenzione ex art. 30 del TUEL contiene le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli Enti aderenti, che trovano adeguato sviluppo nel Bilancio di esercizio.
2. Al Bilancio di previsione si applicano le norme vigenti per gli Enti locali di cui al D.lgs. n. 267/2000, e ai principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011.

Art. 40 - Piano Esecutivo di Gestione

1. Sulla base del Bilancio di Previsione, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, sentita l'Assemblea, approva il Piano Esecutivo di Gestione entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio; nel PEG sono individuati gli obiettivi di gestione, la cui realizzazione, unitamente alle dotazioni necessarie, viene affidata alla struttura tecnica e gestione del Consorzio.

Art. 41 - Variazioni al Bilancio

1. Le variazioni al Bilancio di Previsione sono quelle previste e consentite con modalità e tempi previsti dall'art.175 TUEL n.267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011

Art. 42 - Rendiconto della gestione

1. L'Assemblea, entro i termini previsti dalla legge, approva il rendiconto di gestione dell'anno precedente. A tal fine, il rendiconto della gestione, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene presentato entro il 31 marzo dal Direttore del Consorzio al consiglio di amministrazione per i successivi adempimenti previsti dalla legge.

Art. 43 - Contratti ed appalti

1. L'affidamento ad operatori economici di servizi gestiti dal Consorzio è assoggettato alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici ex d.lgs. n. 50/2016 e alla normativa comunitaria in materia.

Art. 44 - Servizio di tesoreria

1. Il Consorzio ha un servizio di tesoreria affidato ad un Istituto bancario autorizzato a svolgere tale attività in conformità alla legge. L'affidamento del servizio viene effettuato con procedura ad evidenza pubblica secondo le norme contenute nel regolamento di contabilità.

Art. 45 - Informazione e Trasparenza

1. Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la conoscenza del Bilancio di previsione, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonché degli allegati.

CAPO II L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 46 - Nomina, durata, attribuzioni

1. È istituito, ai sensi di legge, il Revisore Unico dei conti, quale Organo interno di revisione economico-finanziaria del Consorzio e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio stesso.
2. Il Revisore è nominato dall'Assemblea Consortile tra i soggetti iscritti nell'apposito Albo.
3. Il revisore dura in carica tre anni e non può essere rinnovato.
4. L'attività e le competenze del Revisore dei conti sono quelle previste e disciplinate dalle norme vigenti in materia e dal regolamento di contabilità.

Art. 47 - *Trattamento economico - cessazione, decadenza, revoca*

1. Il trattamento economico annuo da attribuire al Revisore unico dei conti è determinato con deliberazione dell'Assemblea Consortile unitamente all'atto di nomina.
2. Il Revisore dei conti cessa dalla carica per scadenza dall'incarico, per dimissioni o per impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico.
3. Il Revisore decade dalla carica per sopravvenute cause di ineleggibilità e incompatibilità, previste dalla normativa vigente in materia.
4. Il revisore è revocabile solo per giusta causa.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 - *Successione e disciplina transitoria*

1. L'attività del Consorzio, per quanto attiene allo scopo e alle finalità espresse all'art. 4 del presente Statuto, ha inizio subito dopo la stipula della Convenzione da parte degli Enti consorziati.
2. Con la sottoscrizione della predetta Convenzione, il nuovo ordinamento consortile subentra a quello precedentemente attuato, nelle funzioni e nella titolarità dei rapporti giuridici, economici e contrattuali in essere con i terzi e con il personale interno ed esterno, nonché in tutti i procedimenti in corso.
3. La nuova fase costitutiva del Consorzio proseguirà con il riassetto istituzionale degli Organi Consortili.
4. Ai fini dell'avvio della procedura di formalizzazione del nuovo assetto di *governance* del Consorzio, l'Assemblea consortile procederà alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che dovrà avvenire nella prima seduta successiva alla stipula della Convenzione, ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, e alla successiva nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione entro 15 giorni decorrenti dalla predetta stipula.
5. Come stabilito all'art. 17 del presente Statuto l'approvazione della Convenzione da parte dei Consigli dei singoli Enti consorziati deve avvenire entro il termine perentorio di "20 giorni" decorrenti dalla data di ricezione degli atti deliberati dall'Assemblea consortile. In mancanza di una espressa volontà del Consiglio degli Enti consorziati, ovvero in assenza di richiesta motivata di differimento del predetto termine, comunque non superiore a 10 giorni, l'inerzia dell'Ente è qualificata come volontà di recesso, con conseguente avvio della procedura di estromissione dal Consorzio.

6. Fino alla stipula della Convenzione trovano applicazione unicamente le norme precedenti dello Statuto consortile.
7. Fino al completamento della fase di riassetto istituzionale degli Organi del Consorzio, esercita le funzioni di Direttore il Segretario del Consorzio in carica. Il conferimento delle funzioni nella fase transitoria non importa l'automatico adeguamento retributivo, salvo espressa deliberazione dell'Assemblea.
8. Fino alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, esercita, temporaneamente, le funzioni di legale rappresentante del Consorzio il Presidente del Consiglio di amministrazione uscente.
9. Ai fini della realizzazione del nuovo assetto istituzionale del Consorzio successivo alla modifica dello Statuto consortile e alla stipula della Convenzione, sono revocati gli incarichi ai consiglieri di amministrazione in carica. Ad essi si applicano, in via gradata, le norme contenute all'art. 24 comma 2 del presente Statuto, comportanti la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Art. 49 - Controversie

1. Ogni controversia tra gli Enti consorziati o tra essi e il Consorzio, derivante dalla interpretazione e/o dall'esecuzione del presente Statuto e dalla Convenzione, viene rimessa all'autorità giudiziaria (ordinaria o amministrativa) competente per territorio.

Art. 50 - Modifiche statutarie

1. Le variazioni al presente Statuto sono approvate dai competenti Organi degli Enti consorziati, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, su proposta dell'Assemblea consortile.
2. Le modifiche entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione all'albo pretorio del Consorzio.

Art. 51 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto, dopo la firma della Convenzione tra gli Enti consorziati, viene pubblicato per 30 giorni, unitamente alla copia della Convenzione, all'albo pretorio degli Enti aderenti.
2. Lo Statuto entra in vigore dal giorno successivo alla stipula della convenzione tra gli Enti consorziati.

Art. 52 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di Consorzi tra Enti Locali, nonché alle disposizioni del vigente ordinamento delle Autonomie Locali, in quanto applicabili, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.